REGOLAMENTO (CEE) N. 1645/89 DELLA COMMISSIONE

del 12 giugno 1989

che modifica il regolamento (CEE) n. 3653/85 recante modalità di applicazione del regime d'importazione applicabile a taluni paesi terzi nel settore delle carni ovine e caprine a decorrere dal 1986

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3643/85 del Consiglio, del 19 dicembre 1985, relativo al regime d'importazione applicabile a taluni paesi terzi nel settore delle carni ovine e caprine a decorrere dal 1986 [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3939/87 [2], in particolare l'articolo 3,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3653/85 della Commissione [3], modificato dal regolamento (CEE) n. 948/88 [4] ha fissato le modalità d'applicazione del regime all'importazione introdotto dal regolamento (CEE) n. 3643/85; che, conformemente all'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3653/85, il regolamento (CEE) n. 20/82 della Commissione [5], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3939/87, è applicabile, sotto riserva di alcune disposizioni derogatorie previste dal regolamento (CEE) n. 3653/85;

considerando che in applicazione del regolamento (CEE) n. 20/82, i titoli, ai fini della determinazione del loro periodo di validità sono considerati rilasciati il giorno della presentazione della domanda; che tra la data della presentazione delle domande di titoli e quella del loro rilascio effettivo, possono trascorrere da tre a quattro settimane, con la riduzione quindi del periodo durante il quale possono aver luogo le importazioni; che è pertanto opportuno determinare la validità del titolo a partire dalla data del suo rilascio effettivo; che è pertanto necessario derogare su questo punto alle disposizioni previste da detto regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ovini e i caprini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3653/85 è aggiunto il testo del seguente paragrafo:

« 7. Il titolo di importazione è valido tre mesi a decorrere dalla data del suo rilascio effettivo. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 giugno 1989.

Per la Commissione
Ray MAC SHARRY
Membro della Commissione

---

[1] GU n. L 348 del 24. 12. 1985, pag. 2.
[2] GU n. L 373 del 31. 12. 1987, pag. 1.
[3] GU n. L 348 del 24. 12. 1985, pag. 21.
[4] GU n. L 92 del 9. 4. 1988, pag. 41.
[5] GU n. L 3 del 7. 1. 1982, pag. 26.